

Torino, 17/05/2007

INFORMATIVA AGLI AUTOTRASPORTATORI C/T



OGGETTO; PATENTE PROFESSIONALE

**C.Q.C. = CARTA di QUALIFICAZIONE del CONDUCENTE**



## **OBBLIGO PER TUTTI i CONDUCENTI PROFESSIONALI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTO DI PERSONE O DI COSE**

Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le Norme in materia di rilascio della C.Q.C. ai sensi della Direttiva 2003/59/CE. (D.L.vo n.286/05 recante Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore. Istituzione della C.Q.C. e modifiche al D.L.vo n. 285/92)

**6/04/2007** = Entrata in vigore del D.D. n. 371/2007

In particolare, la direttiva introduce la **C.Q.C.** per i conducenti che effettuano trasporti professionali su veicoli per la cui guida è richiesta la PATENTE delle categorie: **C, C+E, D, D+E**

La **C.Q.C. sostituisce** i Certificati di Abilitazione Professionali (**C.A.P.**) di tipo **KC** e **KD** di cui all'art. 116, comma 8, del Codice della Strada e dell'art. 311 del relativo regolamento.

La **C.Q.C.** si consegue (**qualificazione iniziale**) dopo aver seguito un corso di formazione iniziale di 280 ore e dopo aver superato il relativo esame e si rinnova dopo aver seguito un corso di formazione periodica.

Esenti dall'OBBLIGO della **qualificazione iniziale** i conducenti:

- residenti in Italia che alla data del 6/04/07 risultino già titolari del CAP di tipo KD
- residenti in Italia che alla data del 6/04/07 risultino già titolari di patente C, C+E
- cittadini di Stati non appartenenti alla UE o allo S.E.E. dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in Italia che al 6/04/07 risultino titolari di patente C, C+E, D, D+E

**I suddetti dovranno COMUNQUE richiedere il rilascio della C.Q.C. in base a criteri e scadenze fissate dal Ministero.**

**Esentati dall'obbligo di possedere la C.Q.C. i conducenti di:**

veicoli la cui velocità max 45 km/h; veicoli ad uso delle forze armate, protezione civile, pompieri, ordine pubblico, veicoli per prove su strada, servizi di emergenza, lezioni di guida, conto proprio, a condizione che non costituisca l'attività principale.

**Conseguimento della C.Q.C.**

Frequenza di un corso di formazione di 280 ore e superamento di specifico esame di idoneità presso la Motorizzazione Civile. (vari versamenti bolli con c/c)

**Svolgimento dei corsi di formazione periodica.**

Il rinnovo quinquennale della C.Q.C. è subordinato alla frequenza di un corso di formazione periodica di 35 ore, ma senza esame finale. (vari versamenti bolli con c/c)

**Estensione del sistema della patente a punti alla C.Q.C.**

**La C.Q.C. vale 5 anni**

**Rilascio della C.Q.C. per DOCUMENTAZIONE,  
(ovvero senza corso e senza esami)**

**per i conducenti che al 6/4/2007 erano residenti in Italia  
titolari di patente C, C+E, - CAP di tipo KD,  
residenti in altro Stato, ma dipendenti di imprese con sede in  
Italia con patente C, C+E, D, D+E.**

Deve essere seguito un apposito **CALENDARIO** per la presentazione della DOMANDA per ottenere la C.Q.C. in **esenzione** dall'obbligo di frequenza del corso e dell'esame:

- a) cognomi che iniziano con A-B-C-D-E-F dal giorno successivo alla data in vigore del Decreto;
- b) cognomi che iniziano con G-H-I-J-K-L-M dopo tre mesi
- c) cognomi che iniziano con N-O-P-Q-R dopo sei mesi
- d) cognomi che iniziano con S-T-U-V-W-X-Y-Z dopo nove mesi

**ATTENZIONE! Interessa tutti i conducenti (anche dipendenti)**

**Venite in Associazione per la PRATICA di RICHIESTA della C.Q.C.**

Riferimento Tel. 011 5062122 sig.ra Isabella Ferraris

Tutte le informazioni e le norme complete sono a Vs. disposizione.